

“GREEN ECONOMY”

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

PREMESSA

L'ambiente diventa finalmente, a pieno titolo, fattore fondamentale di un'idea di sviluppo nuova e coraggiosa per il Paese, non più vincolo o freno alla crescita economica, ma elemento essenziale per intraprendere la strada di una ripresa che faccia della sostenibilità ambientale l'orizzonte da perseguire.

Per la prima volta in una legge dello Stato il titolo riporterà le parole «green economy»; è il segnale che la stagione delle riforme avviata nel Paese passa anche dall'ambiente, per un futuro che dovrà segnare un radicale cambiamento e che per essere tale necessita di norme che semplifichino innanzitutto la vita alle imprese che scelgono di operare in questo settore, consentendo alla stessa pubblica amministrazione di essere più verde e ridurre l'impatto ambientale del proprio agire, organizzare servizi ambientali efficienti per i loro cittadini, avviare un processo di decarbonizzazione dal basso, ma non solo. Le norme vanno anche nella direzione di premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini, oltre che delle imprese e delle amministrazioni, in grado di dare un contributo fattivo allo sviluppo della «green economy».

Si richiede al legislatore una collaborazione con i cittadini nel ripensare il modello di sviluppo, il rapporto tra uomo e ambiente di vita, tra economia, ambiente e lavoro con gli effetti dei cambiamenti climatici, con i comportamenti e le responsabilità individuali: scelte sulle quali i grandi della terra si sono confrontati alla Conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi (COP 21). Il nostro Paese è impegnato da tempo per arrivare a decisioni vincolanti per tutti nella lotta ai cambiamenti climatici.

Un'economia, che fa dell'ambiente il perno dello sviluppo futuro per il nostro Paese, solo puntando su innovazione e qualità può sperare di giocare un ruolo da protagonista all'interno di un sistema sempre più globalizzato.

Sono molte le materie sulle quali questa legge va ad incidere: dalle procedure di valutazione ambientale ai provvedimenti nel campo dell'energia, della difesa del suolo e delle risorse idriche; dagli interventi nel settore degli acquisti "verdi" e della gestione dei rifiuti (in merito ai quali si elimina ogni ipotesi di riduzione o di differimento degli obiettivi di raccolta differenziata) alle misure sul capitale naturale e sulla contabilità ambientale.

Si tratta, ha affermato il relatore per la maggioranza Alessandro Bratti (Pd), insieme alla riforma delle agenzie ambientali e all'introduzione dei reati ambientali nel codice penale¹, di un pacchetto di riforme necessarie e indispensabili per costruire la strada del nostro futuro. È una prima proposta organica e concreta, che va in una nuova direzione e coglie molti indirizzi

¹ “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” ([AS 1458](#)) e “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” ([Legge 68/2015](#)). Si rimanda anche al dossier n. 26 della Camera - La tutela penale dell'ambiente. È anche in discussione alla Camera la legge sul consumo di suolo ([AC 1873](#)) cioè un pacchetto di norme fondamentali proprio verso l'economia circolare che l'Europa chiede di seguire.

politici contenuti nelle recenti comunicazioni al Parlamento europeo da parte della Commissione europea, quali, per citare le più significative, «[Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse](#)» e «[Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti](#)».

Dopo un primo approfondito passaggio alla Camera, al Senato il provvedimento è stato significativamente arricchito sia nel merito sia nel numero degli articoli. Il disegno di legge è "collegato" alla legge di stabilità per il 2014 come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014.

Per una lettura più analitica e dettagliata del provvedimento si rinvia ai [lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento della Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

a) Green Public Procurement

Una delle parti più corpose del provvedimento è quella che contiene disposizioni concernenti gli **acquisti**, con particolare riferimento al settore ambientale. Si prevede una **riduzione (variabile dal 30 al 15%)** dell'importo della **garanzia** (disciplinata dal Codice degli Appalti) e **del suo eventuale rinnovo**, da presentarsi a corredo dell'offerta di beni e servizi per gli **operatori** economici in possesso di registrazioni e certificazioni ecocompatibili.

Tra i criteri di valutazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** si inserisce il possesso di un **marchio Ecolabel**, la considerazione dell'intero **ciclo di vita** dell'**opera**, del **bene** o del **servizio** nel costo di utilizzazione e manutenzione, **la compensazione delle emissioni di gas serra** associate alle attività dell'azienda, la valutazione dei costi di smaltimento e recupero.

Altre registrazioni o certificazioni (EMAS; Ecolabel, Iso 50001) costituiscono **criteri di priorità** per le imprese nell'**assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti** in materia ambientale. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Si prevede per gli appalti pubblici di forniture di beni e servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale **l'applicazione "dei criteri ambientali minimi" (CAM)**. Durante l'esame al Senato è stato inserito, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli **alimentatori elettronici**.

b) Made Green in Italy

Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di **prodotti ad elevata qualificazione ambientale** sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la **valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale** dei prodotti, denominato «**Made Green in Italy**». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.

Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento sono finalizzati a disciplinare la procedura per l'adozione di un **Piano per la qualificazione ambientale** dei prodotti dei si-

stemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Le azioni del Piano saranno finalizzate, tra l'altro, a **rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo** che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche **nel rispetto dei requisiti di sostenibilità sociale**. Inoltre, il Piano è volto a **rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli**, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio.

c) Materiali post consumo e recupero degli scarti

Si prevedono inoltre **incentivi per le imprese** che producono **beni derivanti da materiali post-consumo** o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi e per l'acquisto di tali prodotti. Viene consentita la stipula di **accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati**, al fine di ricomprendere anche le associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché le imprese artigiane e le imprese individuali, **le associazioni di categoria** e di **aziende** che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. **Si prevedono aree per lo scambio di beni usati che vengono regolamentate dai comuni.**

d) Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

1) Obiettivi minimi, premialità, prevenzione

Si disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli **obiettivi minimi previsti**, è applicata un'addizionale del **20 per cento** al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Si favorisce la **riduzione** in fasce percentuali del suddetto **tributo speciale per i comuni "virtuosi"**.

Una modifica introdotta al Senato interviene sulla disciplina della cosiddetta **ecotassa**, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine **di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento** senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.

L'ecotassa nella misura ridotta del 20 per cento si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

I comuni potranno prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Le regioni potranno adottare **Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti**. A tal fine si consente la promozione di **misure di incentivazione da corrispondere ai comuni** che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione.

La disciplina sulla **pubblicazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti** viene modificata, prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le in-

formazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei Programmi di prevenzione dei rifiuti.

Ai produttori e agli utilizzatori è demandato il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi.

Approvata una norma che accelera per i comuni l'attuazione di una **tariffa rifiuti commisurata al servizio reso** a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

2) Imballaggi usati

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di **favorire il riutilizzo degli imballaggi usati**, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del **vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra e acqua minerale** serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una **cauzione** con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Con regolamento sono determinate le **forme di incentivazione** e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

3) Prodotti da fumo e altri rifiuti

Si introduce una disciplina sui **rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni**. In merito ai primi, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Per gli altri (quali anche **scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare**) si vieta l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Prevista una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro, applicata all'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, e aumentata fino al doppio per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

4) Compostaggio

Si autorizza il **compostaggio aerobico** alle **utenze non domestiche** che effettuano tale procedimento per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito **delle attività agricole e vivaistiche**; alle **utenze domestiche** che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una **riduzione della tariffa** dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Semplificato inoltre il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al cosiddetto **compostaggio di prossimità o di comunità**, al fine di estendere il loro campo di applicazione anche ai residui naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

La procedura per l'autorizzazione del cosiddetto compostaggio di comunità prevede il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

La norma introduce l'incentivazione delle pratiche di **compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione**, come l'auto-compostaggio (che viene estesa alle utenze non domestiche) e il “**compostaggio di comunità**” (pratica che viene inserita nel testo del Codice ambientale, DL 152/2006) e consente ai comuni di applicare **riduzioni della tassa sui rifiuti** (TARI). Un decreto interministeriale stabilirà i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Prevista la possibilità di realizzazione – con denuncia di inizio attività (DIA) – di impianti di **compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili** derivati da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati.

Si prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione del compostato siano inclusi anche i **rifiuti in plastica compostabile** (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona) compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.

5) Altre disposizioni sui rifiuti

L'utilizzazione agronomica dei **gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione**, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà **individuare i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo** svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni, il comune territorialmente competente.

Il produttore iniziale o altro detentore **dei rifiuti di rame** o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

6) Programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili

Una disposizione – aggiunta durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina degli obiettivi dei **programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili** da conferire in discarica allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure (ove questo non sia stato istituito), a livello provinciale, una progressiva riduzione annuale proporzionale dei **rifiuti urbani biodegradabili**. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ

a) Capitale naturale e contabilità ambientale

Viene istituito il **Comitato per il capitale naturale** presso il Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Si introduce la **contabilità ambientale per gli enti territoriali**.

Contestualmente si istituisce il **Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli**, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale.

b) Remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

Con una delega al governo viene introdotto un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Il sistema di PSEA dovrà essere definito quale **remunerazione** di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla **trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato**, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene. Inoltre, il sistema dovrà essere attivato, in particolare, in presenza di un **intervento pubblico di assegnazione in concessione** di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni. Dovranno essere specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento. In ogni caso, dovranno essere remunerati i seguenti servizi:

- **fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno** di proprietà demaniale, collettiva e privata;
- **regimazione delle acque nei bacini montani**;
- **salvaguardia della biodiversità** delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;
- **utilizzo** di proprietà demaniali e collettive per **produzioni energetiche**;
- **preclusione** per le **attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi**.

c) Sviluppo sostenibile e “crescita blu”

La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla **“crescita blu” del contesto marino**.

PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

a) Programma sperimentale

È finanziato – nel limite di **35 milioni di euro** – un **programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile** casa-scuola e casa-lavoro. Le suddette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popola-

zione superiore ai 100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di *piedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*), anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Nel sito web del Ministero dell'ambiente è predisposta una sezione denominata "mobilità sostenibile", nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

Assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a euro **5 milioni per l'anno 2016** per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona.

Un eventuale infortunio che si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro dovrà sempre essere configurabile come infortunio *in itinere* e perciò indennizzabile.

b) Mobility manager

Prevista l'emanazione di apposite **linee guida** per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del **mobility manager**. Una figura che avrà il compito di **organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa** del personale scolastico e degli alunni; **mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto**; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; **garantire l'intermodalità e l'interscambio**; **favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici** o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

a) Istituzione di parchi e riserve marine

Ampliato l'elenco delle zone in cui è consentita l'**istituzione di parchi marini e riserve marine** attraverso l'aggiunta delle aree di Banche Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale. previsto uno **stanziamento di 800 mila euro per l'anno 2015**, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e **uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016**, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.

b) Green Community

Si disciplina la definizione della **Strategia nazionale delle Green Community** da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un **piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani** (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipen-

dente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

c) Protezione dai cinghiali e altre specie faunistiche

Al fine di limitare l'enorme sovrappopolamento e le devastazioni prodotte dai cinghiali sul territorio, viene introdotto un **divieto di immissione di cinghiali** su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Aziende faunistico venatorie e delle Aziende agriturismo venatorie adeguatamente recintate), nonché il **divieto del foraggiamento** di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti prevista la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale *sus scrofa*.

Inoltre, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il **prelievo dello storno** (*sturnus vulgaris*), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Previsto che le **talpe, i ratti, i topi** propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, sono ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. **L'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi** costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

a) Disposizioni relative alle procedure di valutazione ambientale e sanitaria

Vengono semplificate le procedure relative allo **scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi** liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la **movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte**.

Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

Gli **elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata** con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono esclusi dall'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS).

Con una norma si prevede che l'**Istituto superiore di sanità** (ISS) predisponga delle linee guida per la **valutazione di impatto sanitario (VIS)** relativa ai progetti riguardanti le **raffinerie** di petrolio greggio, agli **impianti di gassificazione e liquefazione**, ai **terminali di rigassificazione** di gas naturale liquefatto, nonché alle **centrali termiche** e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

a) Energia

Si apportano alcune modifiche alla disciplina dei **sistemi efficienti di utenza** (cd **SEU**). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto per l'impianto elettrico della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i **sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione**, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i **sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali** sono inseriti nell'elenco dei **sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas** ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili².

Sono **eliminati dall'elenco dei rifiuti** a valle della raccolta differenziata, per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, **sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti**. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

Una norma introdotta dall'esame in Senato interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, disponendo che i soggetti titolari ovvero i gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Con una **norma di interpretazione autentica dell'articolo 25**, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica del requisito temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

b) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Il Senato ha introdotto un articolo che apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'**ENEA**. Si tratta di un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Si disciplina l'organizzazione dell'Agenzia e si sostituisce la previsione della gestione commis-

² Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

sariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

c) Aliquota per la coltivazione di idrocarburi in mare

Con una disposizione introdotta durante l'esame al Senato, si interviene sulla **destinazione delle somme** corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di **coltivazione di idrocarburi in mare**, confermandone la riassegnazione in parti uguali al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. L'Ambiente utilizzerà tali risorse per assicurare il pieno svolgimento delle **azioni di monitoraggio** anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

d) Oil free zone

Si promuove l'istituzione delle **oil free zone**, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.

Tale area dovrà essere promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome disciplineranno l'organizzazione delle medesime zone con riguardo agli aspetti connessi con l'**innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili** a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

e) Segnali luminosi stradali

Con un intervento sul Codice della strada³, si stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle **lanterne semaforiche**, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con **lampade a basso consumo energetico**.

ATTIVITÀ DI BONIFICA

a) Siti di interesse nazionale

Modificata la disciplina delle transazioni finalizzate al **ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN)** e al **risarcimento del danno ambientale**.

L'iniziativa della procedura non viene affidata al Ministero dell'ambiente, bensì al soggetto nei cui confronti il MATTM ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di SIN o intrapreso la relativa azione giudiziaria.

b) Sedimenti marini

Modificate le vigenti norme relative all'**utilizzo** dei materiali derivanti dalle attività di **dragaggio di aree portuali e marino-costiere** poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche

³ Decreto legislativo n. 285 del 1992.

delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.

c) Credito di imposta per interventi di bonifica da amianto

Introdotta un **credito d'imposta** per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di **bonifica dell'amianto** su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del **50 per cento delle spese sostenute**. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del **Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica** di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

a) Difesa del suolo e bacini idrografici

Si detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo. È stata modificata la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali.

In particolare, si interviene sulla disciplina delle Autorità di bacino distrettuale e si è disposta la possibilità di **una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e inter-regionale.**

È stata inoltre modificata la partecipazione dei soggetti istituzionali alla **Conferenza istituzionale permanente**, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino; tra le funzioni assegnate alla Conferenza istituzionale è stata prevista la deliberazione dello statuto e di tutti gli altri atti amministrativi dell'Autorità di bacino.

Altre modifiche riguardano:

- **la disciplina dei distretti idrografici, attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione** degli ambiti territoriali dei distretti;
- **le disposizioni in materia di monitoraggio**, al fine di riferirle al **Piano di gestione** (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere **la trasmissione delle risultanze** del monitoraggio anche alle competenti **Autorità di bacino distrettuali, nonché i termini per l'adozione dei Piani di tutela**;
- la predisposizione di un **Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico** al fine di coniugare la **prevenzione del rischio idraulico** e la **tutela degli ecosistemi fluviali**. Tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.

Stanziate **10 milioni di euro** per l'anno 2016 per la rimozione o la **demolizione**, da parte dei comuni, di opere ed **immobili realizzati nelle aree** del Paese classificate a **rischio idrogeologico elevato, esposti a rischio idrogeologico** e in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Viene modificata la **disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione"**⁴, prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi **non subordinati a permesso di costruire**, i **manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali **roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni**, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

b) Tutela dell'assetto idrogeologico e silenzio assenso

Modificato in più punti il testo unico in **materia edilizia**⁵ al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'**assetto idrogeologico**. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico **non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso**. Istituito presso il Ministero dell'ambiente, un **Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**.

c) Risorse idriche

Un altro **Fondo di garanzia** viene introdotto per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, **comprese le reti di fognatura e depurazione**, in tutto il territorio nazionale, alla cui **alimentazione** viene destinata una **specifico componente della tariffa del servizio idrico integrato**, anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

La definizione degli interventi definita da apposito DPCM dovrà dare priorità **a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili**.

L'**Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI)**, sentiti gli **enti di ambito**, deve assicurare **agli utenti domestici** del servizio idrico integrato **in condizioni economico-sociali disagiate** l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della **quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali**.

L'AEEGSI adotta direttive per il **contenimento della morosità** degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

Si interviene inoltre sulla misura del **sovracanone** dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei **bacini imbriferi montani (BIM)**⁶. In particolare, si dispone che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica⁷. I sovracanonati BIM sono dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani. La disciplina generale sulla gestione del servizio idrico prevede che l'ambito territoriale ottimale (ATO) non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Su tale materia la nuova normativa pre-

⁴ DPR 6 giugno 2001, n. 380.

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

⁶ Con il termine di bacino imbrifero montano, introdotto dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959, si intende il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino.

⁷ Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono, per produzione di forza motrice, la potenza nominale media annua kW 3.000.

vede una **deroga** indicando le condizioni al verificarsi delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti. Oltre alle già istituite gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, si aggiungono quelle insistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette o in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

d) Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali

Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello **scarico in pubblica fognatura**, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione. Tale norma si applica per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in **aree scoscese o terrazzate**, ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili.

Si consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per **il riutilizzo dei rifiuti**, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo **scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti** direttamente idonei al riutilizzo.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al "**deposito preliminare alla raccolta**" dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta potranno anche essere individuati spazi dedicati alla **prevenzione dei rifiuti**, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ALTRI INTERVENTI

I beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

Prevista la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle **specie animali e vegetali in via di estinzione** (CITES).

Prorogato di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della **delega**, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-*bis*), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'**inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili**.

Prevista l'impignorabilità degli **animali di affezione o da compagnia** del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

I comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire un **contributo di sbarco**, che sostituisce la vigente imposta di

sbarco. L'importo del contributo è pari a **2,5 euro** ed è aumentabile dai comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro.

Gli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (**SCIA**) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti sono a carico dei soggetti presentatori dell'istanza.

Si prevede il **recupero delle spese sostenute** dall'autorità marittima nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, agendo **anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato**. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima.